



**4.50.01.03**

1° novembre 2015

## **Ordinanza municipale concernente la valorizzazione degli scarti vegetali: compostaggio, servizio di raccolta e smaltimento**

### **Il Municipio di Mendrisio**

#### Richiamati

- La Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC;
- Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 1° luglio 2015;
- Le direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Il Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino, Capitolo rifiuti organici aggiornato nell'aprile 2013;
- L'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica del 29 settembre 2014,

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti la valorizzazione degli scarti vegetali.

### **CAPITOLO 1**

#### Disposizioni generali

#### **Art. 1. Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina la promozione del compostaggio individuale, la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali e delle biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, da enti ed aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura e nella selvicoltura, così come l'accesso alle infrastrutture, ai punti di raccolta ed alle azioni di raccolta di questo tipo di rifiuti.

#### **Art. 2. Scopi e obiettivi**

La Città promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove le filiere per la valorizzazione di tali scarti.

Organizza sul territorio la raccolta di questi scarti vegetali delle economie domestiche e mette a disposizione della cittadinanza dei punti di raccolta decentralizzati per la consegna di piccoli quantitativi.

Gli scarti che non possono essere compostati sul posto devono essere smaltiti negli impianti di compostaggio centralizzati di importanza sovracomunale o a bordo campo, autorizzati dal Cantone per il comprensorio del Mendrisiotto.

Il Municipio privilegia il riutilizzo per le sue necessità e per quelle della cittadinanza del *compost* prodotto nell'impianto di compostaggio in cui vengono consegnati gli scarti vegetali prodotti sul territorio della Città e sensibilizza in tal senso anche la cittadinanza, i professionisti del ramo e gli agricoltori.

## **CAPITOLO 2**

### Categorie di scarti vegetali e promozione di spazi verdi con specie più idonee

#### **Art. 3. Categorie di scarti vegetali**

##### **Categorie ammissibili**

- A. Erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori e ortaggi;
- B. Ramaglie con diametro massimo di 20mm resti dal taglio di siepi e arbusti;
- C. Scarti di legname proveniente da patate e/o taglio di piante da fusto con diametro superiore ai 20 mm e della lunghezza massima di 2 metri da destinare alla cippatura;
- D. Ceppaie e tronchi della lunghezza massima di 2 metri.

##### **Categorie non ammissibili**

Non è ammessa la consegna di scarti organici da cucina e gli scarti vegetali contenenti neofite invasive così come stabilito da normative speciali e in particolare quelle elencate nell'allegato 2 OEDA (RS 814.911).

#### **Art. 4. Promozione di spazi verdi con specie vegetali idonee**

Il Municipio può promuovere delle campagne di sensibilizzazione a favore di tipologie di spazi verdi e di specie vegetali più idonee al nostro clima e che comportano una minore produzione di scarti vegetali o che necessitano di un minor fabbisogno di prodotti fitosanitari e di acqua durante il periodo estivo.

## **CAPITOLO 3**

### Smaltimento degli scarti vegetali delle economie domestiche, Enti benefici e Parrocchie

#### **Art. 5. Compostaggio individuale**

Il Municipio promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali derivanti dall'ordinaria manutenzione di prati, giardini, orti e ove possibile degli scarti vegetali da cucina. Il compostaggio deve avvenire se possibile direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.

#### **Art. 6. Aiuto per il compostaggio individuale**

Il Municipio fornisce linee guida in materia di compostaggio, promuove corsi di compostaggio e campagne di sensibilizzazione per garantire la produzione di *compost* di buona qualità.

Il Municipio a tale scopo contribuisce al finanziamento delle spese per l'acquisto di:

- a) della compostiera fino ad un importo massimo di Fr. 100.--;
- b) di trituratrici per scarti da giardino fino ad un importo massimo di Fr. 100.--.

I contributi sono limitati una tantum per proprietario di sedimi con superfici verdi site nel comprensorio della Città.

## **Art. 7. Smaltimento presso l'impianto di compostaggio autorizzato, o gli altri punti di raccolta dedicati alle economie domestiche**

### Cpv.1 Impianto di compostaggio autorizzato

Il Piano cantonale di gestione dei rifiuti (PGR), Capitolo G Rifiuti organici Allegato 3.3, indica che l'impianto di compostaggio sovracomunale autorizzato, per il comprensorio della Città, è l'impianto "La Rossa" a Rancate. La Città può chiedere i dati riguardanti i quantitativi di scarti consegnati dai privati all'impianto, può inoltre richiedere dei controlli di qualità sulla loro lavorazione e sul compost prodotto.

### Cpv. 2 Consegna diretta degli scarti vegetali presso l'impianto di compostaggio

Le economie domestiche della Città possono consegnare gratuitamente sino a 1'000 kg per anno di scarti vegetali delle categorie A) e B) provenienti dalla normale manutenzione di prati, giardini e orti. Le economie domestiche possono consegnare all'impianto gli scarti puliti esenti da rifiuti estranei dal lunedì al venerdì tra le ore 13:30 e le ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 11:30. Le tasse di smaltimento per i quantitativi che eccedono i 1'000 kg annui sono interamente a carico del privato e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.

### Cpv. 3 Smaltimento di quantità straordinarie di scarti delle categorie A, B, C e D

I privati che effettuano delle manutenzioni straordinarie sulle proprie proprietà, come ad esempio l'abbattimento di alberi o la rimozione di siepi e arbusti devono provvedere a proprio carico allo smaltimento presso l'impianto di compostaggio. Le tasse di smaltimento, per la quota che eccede i 1000 kg annui per le categorie A e B, sono completamente a carico del privato e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.

### Cpv. 4 Consegna diretta presso gli ecocentri o presso i punti di raccolta nei Quartieri

Le economie domestiche possono smaltire piccoli quantitativi sino a 100 kg di scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini e orti presso gli ecocentri e i punti di raccolta per gli scarti vegetali presenti in tutti i Quartieri. Gli scarti devono essere puliti e unicamente delle categorie A) e B) ed essere privi di rifiuti estranei.

Il punto di raccolta dei vegetali in Via Brugh a Ligornetto è aperto da aprile a ottobre il mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 18:00 e il sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 18:00, mentre da novembre a marzo il mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 17:00 e il sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e al pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 17:00.

Per gli altri punti di raccolta, situati fuori dagli ecocentri, la consegna di regola può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 20:00 per preservare la quiete.

In caso di abusi la Città si riserva di fatturare ai contravventori i costi effettivi di smaltimento del materiale consegnato in eccesso o non conforme.

#### Cpv. 5 Smaltimento scarti di categoria A) tramite il giro di raccolta comunale a pagamento

a) Beneficiari e tipo di servizio

Le economie domestiche della Città possono avvalersi del servizio comunale di raccolta su chiamata degli scarti vegetali di categoria A) puliti e senza rifiuti estranei confezionati negli appositi sacchi ufficiali. Il servizio viene svolto unicamente su chiamata e riguarda unicamente scarti vegetali di categoria A) provenienti da giardini e orti privati il cui taglio è stato eseguito direttamente dal proprietario o da suoi famigliari o dall'inquilino.

b) Sacchi ufficiali per scarti vegetali

Le economie domestiche che intendono avvalersi del servizio di raccolta devono acquistare gli appositi sacchi ufficiali monouso (biocompostabili) per gli scarti vegetali che sono in vendita presso gli Sportelli comunali in tutti i Quartieri. Una volta pronti, l'utente dovrà annunciarsi all'Ufficio tecnico comunale per il ritiro dei sacchi entro le ore 17:00 del giorno precedente quello della raccolta. I sacchi debitamente chiusi dovranno essere esposti ordinatamente lungo la strada pubblica, senza creare pericoli o intralci alla circolazione motorizzata e pedonale e in un punto facilmente accessibile, entro le ore 07:00 del giorno di raccolta.

c) Contenuto dei sacchi

I sacchi ufficiali monouso possono essere utilizzati unicamente per scarti vegetali di categoria A) e scarti di categoria B) unicamente se sminuzzati o triturati ed in ogni caso non è ammessa la presenza di altri rifiuti estranei. I sacchi monouso hanno una capienza di circa 60 litri e una volta riempiti non devono avere un peso superiore ai 20 kg. Ogni economia domestica non può acquistare per anno più di 50 sacchi che consentono lo smaltimento di un quantitativo massimo di scarti pari a 1'000 kg. Il quantitativo consegnato tramite i sacchi non è comunque cumulabile con quanto consegnato direttamente all'impianto di compostaggio.

d) Obblighi in caso di mancato ritiro o inadempienze

I sacchi non consegnati in maniera conforme a quanto indicato o contenenti materiali estranei non saranno prelevati dagli addetti al servizio e dovranno essere ritirati e smaltiti correttamente dal proprietario stesso. In caso di mancato ritiro da parte del proprietario, o qualora si riscontrasse la presenza di rifiuti non ammessi nei sacchi dopo il loro ritiro, l'Ufficio tecnico comunale provvederà a fatturare i costi effettivi di raccolta e smaltimento dei sacchi oltre ad applicare se del caso eventuali sanzioni.

Cpv. 6 Enti al beneficio di condizioni particolari

Le Case parrocchiali e gli edifici di culto, le Case per anziani e altri enti benefici compartecipati dalla Città sono parificati alle economie domestiche ed hanno le medesime condizioni di trattamento e i medesimi doveri summenzionati. Possono smaltire gratuitamente i propri scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria delle proprie aree verdi.

## **CAPITOLO 4**

### Smaltimento degli scarti provenienti da insediamenti industriali, artigianali e commerciali

#### **Art. 8. Compostaggio sul posto**

Il Municipio auspica, anche per questo genere di utenza, il compostaggio sul posto degli scarti vegetali. Il compostaggio deve avvenire di regola direttamente sulla proprietà da cui provengono gli scarti e non deve creare disturbo al vicinato.

#### **Art. 9. Smaltimento presso gli impianti di compostaggio autorizzati**

Cpv. 1 Smaltimenti degli scarti vegetali

Gli scarti vegetali di qualsiasi categoria, provenienti da insediamenti industriali artigianali e commerciali, che non possono essere compostati sul posto, devono essere smaltiti presso un'installazione di compostaggio autorizzata. Le tasse di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.

Cpv. 2 Divieto d'uso dei punti di raccolta pubblici

Per questo tipo di utenze in nessun caso è loro permesso far capo agli ecocentri o agli altri punti di consegna e raccolta degli scarti vegetali che sono riservati esclusivamente allo smaltimento diretto da parte delle economie domestiche.

## **CAPITOLO 5**

### Smaltimento degli scarti vegetali in ambito professionale

#### **Art. 10. Smaltimento scarti vegetali**

Cpv. 1 Smaltimenti degli scarti vegetali

Sono considerati scarti vegetali prodotti in ambito professionale quelli di qualsiasi categoria, derivanti dalle attività di aziende agricole o selvicolturali, di costruzione e manutenzione di giardini e aree verdi o comunque effettuato nell'ambito di prestazioni per conto terzi. Questi scarti devono essere smaltiti negli impianti di compostaggio autorizzati. Le tasse di smaltimento sono completamente a carico di chi produce o consegna il materiale stesso e saranno fatturate direttamente dal gestore dell'impianto.

Cpv. 2 Divieto d'uso dei punti di raccolta pubblici

Per questo tipo di utenze in nessun caso è loro permesso far capo agli ecocentri o agli altri punti di consegna e raccolta degli scarti vegetali che sono riservati esclusivamente allo smaltimento diretto da parte delle economie domestiche.

Cpv. 3 Eccezioni per attività accessorie

Il Municipio, sulla base di una richiesta specifica e motivata, può concedere delle deroghe puntuali al Cpv. 2. nel caso di attività limitate e di carattere accessorio, in particolare quando giustificate da oggettive difficoltà di trasporto presso un impianto di compostaggio autorizzato. In ogni caso le spese di smaltimento ed eventualmente di trasporto saranno addebitate di volta in volta.

## **CAPITOLO 6**

### Costi di raccolta e smaltimento degli scarti vegetali

#### **Art. 11. Costo dei sacchi ufficiali per il servizio di raccolta scarti vegetali**

Presso gli Sportelli amministrativi di tutti i Quartieri si possono acquistare i sacchi ufficiali (biocompostabili) necessari per poter usufruire del sistema di raccolta su chiamata degli scarti vegetali. Quantitativo massimo all'anno per richiedente 50 pezzi.

Sacco ufficiale da circa 60 l

Fr. 4.-- /pezzo

#### **Art. 12. Tasse di smaltimento presso l'impianto di compostaggio "La Rossa" a Rancate**

##### Tasse di smaltimento

Per le economie domestiche la tariffa è applicata per i quantitativi che eccedono i 1'000 kg annui di scarti di qualsiasi categoria consegnati all'impianto.

- Per scarti vegetali categoria A) e B) Fr. 15.-- /quintale
- Per scarti di categoria C) e D) Fr. 30.-- /quintale.

## **CAPITOLO 7**

### Norme esecutive e finali

#### **Art. 13. Controlli da parte della Città e da parte dell'impianto di compostaggio convenzionato**

##### Cpv. 1 Smaltimenti degli scarti vegetali

Gli incaricati della Città sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarti vegetali consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e ad ispezionarli per verificare la qualità degli scarti smaltiti. Così come sono autorizzati a chiedere tutte le informazioni necessarie e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

Cpv. 2 Impianto di compostaggio

Il gestore dell'impianto di compostaggio convenzionato è pure autorizzato a richiedere all'utente di declinare le proprie generalità e a fornire tutte le informazioni necessarie sulla quantità, la qualità e la provenienza degli scarti vegetali che intende consegnare, se necessario anche per iscritto.

Cpv. 3 Materiale non conforme

Nel caso in cui successivamente al conferimento gli incaricati della Città o il gestore dell'impianto di compostaggio convenzionato dovesse riscontrare la presenza, negli scarti, di materiale estraneo fonte di costi supplementari di pulizia e smaltimento, tali costi saranno fatturati direttamente a chi ha effettuato la consegna o al proprietario degli scarti e se del caso potranno essere applicate eventuali sanzioni.

## **Art. 14. Controlli e Infrazioni**

Cpv. 1 Controlli

La Città può organizzare dei controlli e una videosorveglianza nei punti di consegna degli scarti vegetali per appurare, la qualità, la quantità, la provenienza degli scarti e le generalità di chi ha effettuato lo smaltimento e controllare se è eventualmente stato fatto nell'ambito di un'attività professionale.

Cpv. 2 Infrazioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

## **Art. 15. Responsabilità**

Cpv. 1 Municipio

Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio del servizio di raccolta su chiamata degli scarti vegetali o per l'accesso e l'uso delle infrastrutture e dei contenitori per la raccolta degli scarti vegetali.

Cpv. 2 Utenza

L'utenza è responsabile per eventuali danni o costi supplementari causati in seguito al conferimento in maniera negligente di scarti vegetali non idonei, in quantità e qualità, o con modalità non conformi.

## **Art. 16. Derghe**

Il Municipio nei casi motivati o in situazioni particolari può concedere delle eccezioni, delle facilitazioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.

**Art. 17. Entrata in vigore**

La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella del 12 ottobre 2012 ed entra in vigore, per tutti i Quartieri della Città, il 1° novembre 2015.

Adottata con risoluzione municipale n. 6755 del 14 luglio 2015.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 19 agosto 2015 al 17 settembre 2015.

**Il Municipio**